



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.14 TFT 04 del 21 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2020/2021 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 21 luglio 2020.

E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Carmelo Franco.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 149/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Picciolo Michelangelo (Presidente Società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia all'epoca dei fatti);

società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11592/330 del 05/03/2020:

- il sig. Picciolo Michelangelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dagli artt. 33 e 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Romeo Francesco di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Picciolo Michelangelo e dal Sig. Romeo Francesco.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Picciolo Michelangelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Romeo Francesco, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia Sig. Picciolo Michelangelo e il sig. Romeo Francesco omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Picciolo Michelangelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.150/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Pellegrino Liliana (Presidente Società A.C.D. Termitana 1952 all'epoca dei fatti);
società A.C.D. Termitana 1952.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11610/331 del 05/03/2020:

- il sig. Pellegrino Liliana, all'epoca dei fatti Presidente della A.C.D. Termitana 1952 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dagli artt. 33 e 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS SGS, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Matita Salvatore di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva .
- la società A.C.D. Termitana 1952 ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Pellegrino Liliana e dal Sig. Matita Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Pellegrino Liliana, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Termitana 1952;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.C.D. Termitana 1952.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato

nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Matita Salvatore, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Termitana 1952 Sig. Pellegrino Liliana e il sig. Matita Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
 mesi due di inibizione a carico del sig. Pellegrino Liliana, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Termitana 1952;
 ammenda di € 200,00 a carico della società A.C.D. Termitana 1952.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.151/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Caserta Franco (Presidente Società A.S.D. Atletico Biancavilla all'epoca dei fatti);
 società A.S.D. Atletico Biancavilla
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11594/453 del 05/03/2020:

- il sig. Caserta Franco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Biancavilla per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Atletico Biancavilla ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Caserta Franco.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 mesi quattro di inibizione a carico del sig. Caserta Franco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Biancavilla;
 ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Atletico Biancavilla.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Atletico Biancavilla non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atletico Biancavilla Sig. Caserta Franco omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Caserta Franco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Biancavilla;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Atletico Biancavilla.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.152/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Benforte Angela (Presidente Società A.C.D. Città di Casteldaccia all'epoca dei fatti);
società A.C.D. Città di Casteldaccia

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11609/460 del 05/03/2020:

- il sig. Benforte Angela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di Casteldaccia per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.C.D. Città di Casteldaccia ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Benforte Angela.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Benforte Angela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di Casteldaccia;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.D. Città di Casteldaccia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.C.D. Città di Casteldaccia non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Città di Casteldaccia Sig. Benforte Angela omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Benforte Angela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di Casteldaccia;

ammenda di € 250,00 a carico della società A.C.D. Città di Casteldaccia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.153/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Chiadò Silvio (Presidente Società A.S. Giovanile Mascali all'epoca dei fatti);

società A.S. Giovanile Mascali

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11615/461 del 05/03/2020:

- il sig. Chiadò Silvio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S. Giovanile Mascali per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S. Giovanile Mascali ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Chiadò Silvio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Chiadò Silvio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S. Giovanile Mascali;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S. Giovanile Mascali.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S. Giovanile Mascali non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S. Giovanile Mascali Sig. Chiadò Silvio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Chiadò Silvio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S. Giovanile Mascali;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S. Giovanile Mascali.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.154/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sala Filippa (Presidente Società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella);

società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11642/348 del 06/03/2020:

- il sig. Sala Filippa, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dagli artt. 33 e 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS SGS, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Davi Alessandro di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per

responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Sala Filippa e dal Sig. Davi Alessandro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sala Filippa, Presidente della società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella;
ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Davi Alessandro, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella Sig. Sala Filippa e il sig. Davi Alessandro omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Sala Filippa, Presidente della società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella;
ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Sporting Arenella Palermo all'epoca dei fatti, oggi A.S.D. Delfini Sporting Arenella.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.155/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barranco Giuseppe (Presidente Società A.S.D, Cephaledium – Real Finale;
società A.S.D. Cephaledium – Real Finale

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11714/404 del 06/03/2020:

- il sig. Barranco Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e

probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.S.D, Cephaledium – Real Finale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Barranco Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Barranco Giuseppe, Presidente della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D, Cephaledium – Real Finale non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D, Cephaledium – Real Finale Sig. Barranco Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Barranco Giuseppe, Presidente della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 156/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Spadaro Salvatore (Presidente Società A.S.D. Real Gela all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Real Gela.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 16 Giovanissimi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11662/428 del 06/03/2020:

- il sig. Spadaro Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Real Gela per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dagli artt. 33 e 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS SGS, per aver consentito o comunque non impedito ai Sigg. Ferrigno Giuseppe e Caci Tony di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 16 Giovanissimi Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società A.S.D. Real Gela ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Spadaro Salvatore e dai sigg. Ferrigno Giuseppe e Caci Tony.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Spadaro Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Gela;
ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Real Gela.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 16 Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018-19 sono stati indicati nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara i sigg. Ferrigno Giuseppe e Caci Tony, soggetti non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Real Gela Sig. Spadaro Salvatore e i sigg. Ferrigno Giuseppe e Caci Tony omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Spadaro Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Gela;
ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Real Gela.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 157/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Curatolo Caterina (Presidente Società A.S.D. Galactic Academy all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Galactic Academy.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11767/425 del 09/03/2020:

- la sig.ra Curatolo Caterina, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Galactic Academy per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dagli artt. 33 e 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS SGS, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Barraco Antonino di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società A.S.D. Galactic Academy ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Curatolo Caterina e dal Sig. Barraco Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non si sono presentate, avendo tuttavia la sig.ra Curatolo Caterina, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Galactic Academy, inviato nota per comunicare la propria impossibilità a presenziare all'odierno dibattito.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Curatolo Caterina, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Galactic Academy;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Galactic Academy.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Barraco Antonino, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Galactic Academy Sig. Curatolo Caterina e il sig. Barraco Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico della sig.ra Curatolo Caterina, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Galactic Academy;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Galactic Academy.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 548/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci;

sig. Rosignolo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della Nuova Pol. Acquedolci.);

sigg. Badalamenti Giovanni, Cariolo Salvatore, De Francesco Marco e Gulla Francesco calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/03/2020 proc. 11617/640 pfi/19-20 MDL/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 1.200,00 a carico della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci;

l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente deferito sig. Rosignolo Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Badalamenti Giovanni, Cariolo Salvatore, De Francesco Marco e Gulla Francesco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Rosignolo Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Badalamenti Giovanni, Cariolo Salvatore, De Francesco Marco e Gulla Francesco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Il Presidente

Dott. Gianfranco Vallelunga

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 21 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI